

BOZZE DI STAMPA

27 luglio 2016

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti
il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'arti-
colo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (2451)**

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.2

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Al comma 1, dopo le parole: «amministrazioni pubbliche e» aggiun-
gere le seguenti: «in particolare della Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, nonché».*

1.3

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Al comma 1, sostituire le parole: «rilevante per il controllo della fi-
nanza pubblica, anche al fine di consentirne la consultazione da parte dei
membri del Parlamento» con le seguenti «ai fini del controllo della fi-
nanza pubblica e al fine di consentirne la piena consultazione da parte
dei membri del Parlamento».*

1.4

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, dopo le parole: «anche al fine di consentirne la» inserire la seguente: «piena».

1.6

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO,
DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per consentire il pieno controllo parlamentare della spesa pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze presenta mensilmente, alle competenti commissioni di Camera e Senato, un prospetto di aggiornamento delle risorse presenti negli accantonamenti iscritti nei fondi dei diversi Ministeri, compresi quelli dei fondi speciali previsti dall'articolo 18, delle eventuali modifiche di autorizzazioni legislative di spesa e delle eventuali modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate. Il prospetto contiene, in forma sintetica, l'aggiornamento delle modificazioni legislative intervenute nel mese precedente e l'aggiornamento degli accantonamenti».

1.7

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO,
DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per consentire il pieno controllo parlamentare della spesa pubblica di cui al periodo precedente, i membri del Parlamento hanno sempre pieno e libero accesso alle banche di dati della Ragioneria Generale dello Stato».

1.10

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

1.12

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, i contenuti del disegno di legge del bilancio dello Stato non possono essere diffusi da parte dei membri del Governo prima della avvenuta trasmissione alle Camere».

1.13

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 5, al capoverso «1-bis», sostituire le parole: «di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013,» con le seguenti: «previsto dall'ordinamento dell'Unione europea,».

1.15

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO,
DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 6, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: "alle amministrazioni centrali," inserire le seguenti: "alle amministrazioni regionali,"».

1.17

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Al comma 6, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

«a) al comma 2, lettera e), dopo le parole: "ordinamento europeo" aggiungere le seguenti: "e dalla strategia europea per la crescita dell'economia e dell'occupazione assunti dall'Unione Europea"».

1.18

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: "definiti in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo"».

1.23

BONFRISCO, AUGELLO

Al comma 6, lettera d), sostituire la frase: «nonché sull'ammontare della spesa per interessi del bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari derivati» con la seguente: «nonché sull'ammontare della spesa per interessi delle amministrazioni pubbliche correlata a strumenti finanziari derivati, evidenziando separatamente, altresì, il costo atteso degli strumenti in essere ed i relativi rischi attesi, mediante l'utilizzo di metodologie probabilistiche e modelli generalmente accettati dagli operatori finanziari».

1.24

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Al comma 6, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) al comma 5, alla lettera d), dopo le parole: "sistema economico" inserire le seguenti: ", di impatto ambientale, di redistribuzione della ricchezza, di giustizia sociale, di qualità della vita dei cittadini, di diseguaglianze territoriali, di sostenibilità del debito pubblico"».

ORDINE DEL GIORNO

G1.500

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196/2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243/2012,

premesso che:

la presente proposta di legge prevede, all'articolo 1, comma 7, una modifica della legge di contabilità n. 196 del 2009. In particolare, per quanto riguarda i contenuti del Documento di economia e finanza e della Nota di aggiornamento, si sistematizza la disciplina (recata dall'articolo 6 della legge n. 243/2012) che concerne l'ipotesi in cui il Governo, in caso di eventi eccezionali, intenda discostarsi dall'obiettivo programmatico (o aggiornare il piano di rientro in corso vero tale obiettivo ovvero ricorrere all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie) debba presentare alla Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una apposita relazione. In tal caso si prevede che qualora nell'imminenza della presentazione del DEF si verificano gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 suddetto, la relazione di cui al comma 3 dell'articolo medesimo possa essere presentata alle Camere come annesso al DEF (comma 6, lettera *e*) che inserisce all'articolo 10 il comma *5-bis*). Qualora, invece, i suddetti eventi eccezionali si presentino nell'imminenza della presentazione della Nota di aggiornamento, si prevede, al comma 7, lettera *d*), che la relazione medesima possa essere presentata alle Camere come annesso alla Nota. La finalità delle due modifiche è finalizzata a non vincolare temporalmente alla presentazione del DEF e della Nota di aggiornamento al DEF la possibilità assumere eventuali misure necessarie a fronteggiare gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della legge 243/2012.

la lettera *d*) in questione sostituisce nel contempo il vigente testo all'articolo *10-bis*, comma 6, della legge n. 196/2009, risulta in tal modo eliminata l'analoga relazione ivi prevista, che risulta sostanzialmente riassorbita nei contenuti della relazione disciplinata dall'articolo 6 della legge n. 243/2012;

impegna il Governo:

a prevedere, in un prossimo intervento normativo, una più chiara distinzione tra le diverse ipotesi di relazioni di aggiornamento degli obiettivi ripristinando la relazione al Parlamento prevista all'articolo *10-bis*,

comma 6 della legge 196/2009 in base alla quale il Governo qualora, per le medesime finalità previste all'articolo 10-*bis*, comma 1, lettera *a*) della medesima legge (diversa articolazione degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, ovvero recepimento di raccomandazioni approvate dal Consiglio dell'Unione europea) intenda aggiornare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel DEF, ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi, trasmette una relazione al Parlamento nella quale indica le ragioni dell'aggiornamento ovvero degli scostamenti, nonché gli interventi correttivi che si prevede di adottare.

EMENDAMENTI

Art. 2.

2.1

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, lettera b), capoverso «1-quinquies», sopprimere le parole da: «interventi di natura» fino a: «ovvero».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), dopo il capoverso «1-quinquies», inserire i seguenti:

«1-quinquies.1. Il disegno di legge di bilancio non deve contenere interventi di natura localistica o microsettoriale, intesi come interventi volti a prevedere la realizzazione di specifiche misure in ambiti territoriali definiti, salvo il caso in cui le misure medesime risultino inserite nell'ambito di interventi generali rilevanti a livello nazionale, nonché volti alla realizzazione di interventi che interessino il territorio di più regioni e la cui realizzazione sia tesa a collegare il territorio nazionale a quello di Stati esteri. Gli interventi di natura localistica e settoriali non possono essere inseriti; altresì, nel corso dell'esame parlamentare. Entro 7 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio alle Camere, quest'ultime procedono alla verifica dei requisiti di contenuto di cui al precedente periodo, in conformità alle procedure previste dai rispettivi regolamenti. Nel caso in cui le Camere ravvisino la presenza di interventi di natura localistica o microsettoriale, esprimono parere negativo vincolante al Governo il quale deve, entro 7 giorni dalla trasmissione del parere, presentare un nuovo disegno di legge di bilancio.

1-quinquies.2. La legge di bilancio può contenere interventi di natura localistica e microsettoriale soltanto qualora questi riguardino zone determinate colpite da eventi eccezionali di natura calamitosa o sismica».

2.2

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, lettera b), capoverso «1-quinquies», sopprimere le parole da: «interventi di natura» fino a: «ovvero».

Conseguentemente, alla stessa lettera b):

1) dopo il capoverso «1-quinquies», inserire il seguente:

«1-quinquies.1. La prima sezione del disegno di legge di bilancio non deve contenere interventi di natura localistica o microsettoriale, ossia volti a prevedere la realizzazione di specifiche misure in ambiti territoriali definiti, salvo il caso in cui le misure medesime risultino inserite nell'ambito di interventi generali rilevanti a livello nazionale, nonché volti alla realizzazione di interventi che interessino il territorio di più regioni e la cui realizzazione sia tesa a collegare il territorio nazionale a quello di Stati esteri. In ogni caso, la legge di bilancio può contenere interventi di natura localistica e microsettoriale qualora questi riguardino zone determinate colpite da eventi eccezionali di natura calamitosa o sismica»;

2) dopo il capoverso «1-sexies», inserire il seguente:

«1-sexies.1. Entro 7 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio alle Camere, quest'ultime procedono alla verifica dei requisiti di contenuto previsti dai precedenti commi del presente articolo, in conformità alle norme previste dai rispettivi regolamenti. Nel caso in cui le Camere ravvisino la presenza di disposizioni estranee al suo oggetto così come definito dal presente articolo, esprimono parere negativo vincolante al Governo il quale deve, entro 7 giorni dalla trasmissione del parere, presentare un nuovo disegno di legge di bilancio».

2.3

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, lettera b), al capoverso «1-quinquies», aggiungere, infine, il seguente periodo: «Entro 7 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio alle Camere, quest'ultime procedono alla verifica dei requisiti di contenuto di cui al precedente periodo, in conformità alle procedure previste dai rispettivi regolamenti. Nel caso in cui le Camere ravvisino la presenza di interventi di natura localistica o microsettoriale, esprimono parere negativo vincolante al Governo il quale deve, entro 7 giorni dalla trasmissione del parere, presentare un nuovo disegno di legge di bilancio. Gli interventi di natura localistica e settoriali non possono essere inseriti, altresì, nel corso dell'esame parlamentare. In ogni caso, la legge di bilancio può contenere interventi di natura localistica e microset-

toriale qualora questi riguardino zone determinate colpite da eventi eccezionali di natura calamitosa o sismica».

2.4

IL RELATORE

Al comma 3, lettera b), dopo il comma 1-quinquies, inserire il seguente:

«1-*sexies*. La prima sezione del disegno di legge di bilancio può contenere, per gli esercizi successivi al primo, norme di rinvio ad aumenti di entrata o riduzioni di spesa a condizione di recare contestualmente, per gli stessi esercizi e per i medesimi importi, corrispondenti norme di sospensione della spesa con priorità in riferimento all'utilizzo del fondo speciale di cui all'articolo 18 della presente legge. Tale sospensione si intende superata con l'entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti legislativi ovvero amministrativi recanti aumenti di entrata o riduzioni di spesa. Il presente comma si applica a decorrere dallo gennaio 2019».

*Conseguentemente, sostituire le parole: «1-quinquies», con le seguenti: «1-*sexies*».*

2.6

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 3, lettera b), dopo il capoverso «1-*sexies*», aggiungere il seguente:*

«1-*sexies*.1. Entro 7 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio alle Camere, quest'ultime procedono alla verifica dei requisiti di contenuto previsti dai precedenti commi del presente articolo, in conformità alle norme previste dai rispettivi regolamenti. Nel caso in cui le Camere ravvisino la presenza di disposizioni estranee al suo oggetto così come definito dal presente articolo, esprimono parere negativo vincolante al Governo il quale deve, entro 7 giorni dalla trasmissione del parere, presentare un nuovo disegno di legge di bilancio».

ORDINI DEL GIORNO

G2.100

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196 del 2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2012,

premesso che:

la presente proposta di legge introduce una modifica della legge di contabilità n. 196 del 2009 *ex* articolo 15 della legge 243 del 2012, finalizzata ad introdurre una concezione sostanziale della legge di bilancio che non conterrà più soltanto le poste contabili, ma anche le modifiche alla legislazione vigente che intervengono sulle entrate e sulle spese, eliminando il riferimento al principio del terzo comma del precedente articolo 81 in base al quale con la legge di bilancio non potevano essere stabilite nuove tributi e nuove spese;

la legge 243 del 2012 attua infatti le disposizioni del novellato articolo 81 che non soltanto introduce il principio del pareggio di bilancio, ma anche l'obbligo di copertura finanziaria per ogni legge che introduca nell'ordinamento nuove spese o maggiori oneri, in base ad una *ratio* che vuole perseguire, da un lato, un maggiore efficientamento della gestione dei soldi pubblici e, dall'altro, un aumento di risparmio della spesa pubblica, con la conseguente diminuzione del debito e del deficit pubblici;

al fine di addivenire alla migliore gestione finanziaria possibile, il superamento del patto di stabilità andrebbe accompagnato ad una serie di altri provvedimenti in merito ad una più razionale riduzione e ad un mirato contenimento della spesa pubblica generale, recuperando gli sprechi per indirizzare così le risorse reperite in investimenti utili al bene dell'intera collettività;

gli sprechi della pubblica amministrazione non possono e non devono essere attribuiti soltanto ed esclusivamente alle situazioni patologiche di illegalità e incuria, ma anche nelle situazioni di normalità, a causa di una gestione non ottimale (o meglio non professionale) dell'azione amministrativa. Parliamo, ovviamente di situazioni nelle quali la spesa, sebbene utilizzata dagli attori per finalità pubbliche, non è impiegata nel modo migliore, più produttivo e più efficace, a causa di un approccio non rigoroso, sul piano del metodo, alla progettazione delle politiche e dei servizi pubblici;

considerato che:

la riforma del federalismo fiscale ha segnato una svolta importante nel nostro precedente sistema centro-periferia accentrato, ma, nonostante sia stata promulgata la legge 42 del 2009 di attuazione della delega costituzionale sul federalismo dell'articolo 119 della Costituzione, il nuovo quadro federale è rimasto sostanzialmente incompleto;

la piena implementazione del federalismo fiscale permetterebbe, così come questo provvedimento attuata in maniera più compiuta le nuove disposizioni costituzionali del novellato articolo 81, di completarne il quadro normativo con la piena attuazione, allo stesso modo, dell'articolo 119, concludendo così l'attuazione del volere del costituente, senza lasciare zone franche nel nostro ordinamento;

impegna il Governo:

ad implementare, attraverso la previsione di provvedimenti *ad hoc* o anche attraverso i prossimi provvedimenti utili, la riforma del federalismo fiscale al fine di completare l'attuazione del nuovo articolo 119 che prevede non soltanto l'equilibrio dei bilanci degli enti locali e territoriali nel rispetto dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, ma anche l'autonomia di entrata e di spesa di cui non è mai stata completata l'attuazione.

G2.101

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196/2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'art. 15 della legge n. 243/2012,

premesso che:

la presente proposta di legge introduce una riforma della legge di contabilità n. 196 del 2009 *ex* articolo 15 della legge 243 del 2012 finalizzata ad introdurre una concezione sostanziale della legge di bilancio che non conterrà più soltanto le poste contabili, ma anche le modifiche alla legislazione vigente che intervengono sulle entrate e sulle spese, eliminando il principio del terzo comma del precedente articolo 81 in base al quale con la legge di bilancio non potevano essere stabiliti nuovi tributi e nuove spese;

la legge 243 del 2012 attua le disposizioni del novellato articolo 81 che non soltanto introduce il principio del pareggio di bilancio, ma anche l'obbligo di copertura finanziaria per ogni legge che introduca nell'ordinamento nuove spese o maggiori oneri, in base ad una *ratio* che vuole per-

seguire, da un lato, un maggiore efficientamento della gestione dei soldi pubblici e dall'altro, un aumento di risparmio della spesa pubblica, con la conseguente diminuzione del debito e del *deficit* pubblici;

premesso inoltre che:

all'articolo 2 del provvedimento in esame viene confermata, nel comma 1-*quinquies* del nuovo articolo 21, l'esclusione, dalla legge di bilancio, di norme di delega, di norme di carattere ordinamentale o organizzativo e di interventi di natura localistica o microsettoriale, conformemente a quanto già previsto dallo stesso articolo 15, comma 2, terzo periodo della 243 del 2012 e dal vigente articolo 11 della legge di contabilità n. 196 del 2009, articolo 11, in riferimento alla legge di stabilità;

nonostante il divieto già esistente, è noto, però, come spesso, siano state invece inserite norme di spiccato ambito territoriale e microsettoriale, senza alcuna giustificazione dettata da situazioni di vera urgenza e necessità di uno specifico settore o da situazioni di calamità naturali o sisma per uno specifico territorio;

notoriamente, gli interventi di natura localistica o microsettoriale sono volti a prevedere la realizzazione di specifiche misure in ambiti territoriali definiti, salvo il caso in cui le misure medesime risultino inserite nell'ambito di interventi generali rilevanti a livello nazionale, nonché volti alla realizzazione di interventi che interessino il territorio di più regioni e la cui realizzazione sia tesa a collegare il territorio nazionale a quello di Stati esteri;

impegna il Governo:

a prevedere, nelle more dell'approvazione della presente riforma della legge di bilancio, un più forte divieto dell'introduzione di norme di natura microsettoriale o localistica all'interno della nuova legge di bilancio, prevedendo che, qualora il disegno di legge di bilancio dovesse arrivare all'esame delle Camere già viziato nel contenuto, le Camere stesse abbiano la facoltà di rinviarlo al Governo che dovrà presentare un nuovo disegno di legge epurato da qualsiasi norma di natura microsettoriale o localistica, fatto salvo il caso in cui queste riguardino zone determinate colpite da eventi eccezionali di natura calamitosa o sismica.

G2.102

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196 del 2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2012,

premessi che:

la Camera, in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196 del 2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2012,

premessi che:

la presente proposta di legge introduce una riforma della legge di contabilità n. 196 del 2009 ex articolo 15 della legge 243 del 2012 finalizzata ad introdurre una concezione sostanziale della legge di bilancio che non conterrà più soltanto le poste contabili, ma anche le modifiche alla legislazione vigente che intervengono sulle entrate e sulle spese, eliminando il principio del terzo comma del precedente articolo 81 in base al quale con la legge di bilancio non potevano essere stabiliti nuovi tributi e nuove spese;

la legge 243 del 2012 attua le disposizioni del novellato articolo 81 che non soltanto introduce il principio del pareggio di bilancio, ma anche l'obbligo di copertura finanziaria per ogni legge che introduca nell'ordinamento nuove spese o maggiori oneri, in base ad una *ratio* che vuole perseguire, da un lato, un maggiore efficientamento della gestione dei soldi pubblici e dall'altro, un aumento di risparmio della spesa pubblica, con la conseguente diminuzione del debito e del *deficit* pubblici;

premessi inoltre che:

all'articolo 2 del provvedimento in esame viene confermata, nel comma 1-*quinquies* del nuovo articolo 21, l'esclusione, dalla legge di bilancio, di norme di delega, di norme di carattere ordinamentale o organizzativo e di interventi di natura localistica o microsettoriale, conformemente a quanto già previsto dallo stesso articolo 15, comma 2, terzo periodo della 243 del 2012 e dal vigente articolo 11 della legge di contabilità n. 196 del 2009, articolo 11, in riferimento alla legge di stabilità;

nonostante il divieto già esistente, è noto, però, come spesso, siano state invece inserite norme di spiccato ambito territoriale e microsettoriale, senza alcuna giustificazione dettata da situazioni di vera urgenza e necessità di uno specifico settore o da situazioni di calamità naturali o sisma per uno specifico territorio;

notoriamente, gli interventi di natura localistica o microsettoriale sono volti a prevedere la realizzazione di specifiche misure in ambiti territoriali definiti, salvo il caso in cui le misure medesime risultino inserite nell'ambito di interventi generali rilevanti a livello nazionale, nonché volti alla realizzazione di interventi che interessino il territorio di più regioni e la cui realizzazione sia tesa a collegare il territorio nazionale a quello di Stati esteri;

impegna il Governo:

a prevedere, nelle more dell'approvazione della presente riforma della legge di bilancio, un più forte divieto dell'introduzione di norme di natura microsettoriale o localistica all'interno della nuova legge di bi-

lancio, prevedendo che queste non possano essere inserite neanche nel corso dell'esame parlamentare, fatto salvo il caso in cui queste riguardino zone determinate colpite da eventi eccezionali di natura calamitosa o sismica.

G2.103

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196 del 2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2012,

premesso che:

la legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del nuovo articolo 81 della Costituzione, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico a decorrere dal 2016 da conseguire con l'obbligo del pareggio di bilancio;

la legge di Stabilità 2015 ha anticipato di un anno, vale a dire al 2015, l'obbligo del pareggio di bilancio per le regioni, come nuova modalità di controllo della spesa pubblica, introducendo per le regioni a statuto ordinario il vincolo del pareggio di bilancio quale nuova modalità di contenimento della spesa pubblica, in luogo del patto di stabilità interno incentrato sull'osservanza di un limite posto alle spese finali;

in base a quanto disposto dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il comma 463 della legge di stabilità 2015 dispone che ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le regioni a statuto ordinario devono conseguire, a decorrere dall'anno 2016, nella fase di previsione, e, a decorrere dal 2015, in sede di rendiconto un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate e le spese finali e un saldo non negativo, in termini di competenza e cassa, tra entrate e spese correnti;

l'articolo 15 della legge n. 243 del 2012, prevede, al primo comma, che il disegno di legge di bilancio rechi «disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative, funzionali a realizzare gli obiettivi programmatici indicati dai documenti di programmazione economica e finanziaria», nonché le previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente;

introduce una modifica della legge di contabilità n. 196 del 2009 *ex* articolo 15 della legge 243 del 2012, finalizzata ad introdurre una concessione sostanziale della legge di bilancio che non conterrà più soltanto le poste contabili, ma anche le modifiche alla legislazione vigente che intervengono sulle entrate e sulle spese, eliminando il principio del terzo

comma del precedente articolo 81 in base al quale con la legge di bilancio non potevano essere stabiliti nuovi tributi e nuove spese;

considerato che:

per poter tagliare la spesa in maniera selettiva sarebbe sufficiente applicare i principi dell'individuazione dei fabbisogni e dei costi *standard* con tagli previsti non sui bilanci consuntivi ma su quelli preventivi: il passaggio dalla spesa storica al costo potrebbe infatti orientare la politica delle amministrazioni verso una nuova logica meritocratica che eviti le note inefficienze del passato perché è ben noto come gli sprechi della pubblica amministrazione non siano attribuibili soltanto ed esclusivamente a situazioni patologiche di illegalità e incuria, ma anche a situazioni di normalità, a causa di una gestione non ottimale (o meglio non professionale) dell'azione amministrativa. Spesso, infatti, la spesa, sebbene utilizzata dagli attori amministrativi per finalità pubbliche, non è impiegata nel modo più produttivo e più efficace, a causa di un approccio non rigoroso, sul piano del metodo, alla progettazione delle politiche e dei servizi pubblici;

il concetto dei costi *standard* è legato a due fondamentali scopi: quello di ottimizzare e omogeneizzare i valori produttivi e, attraverso essi, contenere i prezzi e quello di valutare gli scostamenti dei costi reali e, con essi, lo stato di efficienza del sistema produttivo;

impegna il Governo:

a prevedere una più generale semplificazione del quadro normativo relativo al funzionamento delle pubbliche amministrazioni, contestuali ad un maggiore efficientamento del funzionamento delle stesse, stabilendo eventualmente, anche forme premiali di diversa natura a quelle amministrazioni in ordine con i pagamenti.

G2.104

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196 del 2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2012,

premesso che:

la presente proposta di legge introduce una modifica della legge di contabilità n. 196 del 2009 *ex* articolo 15 della legge 243 del 2012, finalizzata ad introdurre una concezione sostanziale della legge di bilancio che non conterrà più soltanto le poste contabili, ma anche le modifiche alla legislazione vigente che intervengono sulle entrate e sulle spese, eliminando il riferimento al principio del terzo comma del precedente articolo

81 in base al quale con la legge di bilancio non potevano essere stabiliti nuovi tributi e nuove spese;

la legge 243 del 2012 attua infatti le disposizioni del novellato articolo 81 che non soltanto introduce il principio del pareggio di bilancio, ma anche l'obbligo di copertura finanziaria per ogni legge che introduca nell'ordinamento nuove spese o maggiori oneri, in base ad una *ratio* che vuole perseguire, da un lato, un maggiore efficientamento della gestione dei soldi pubblici e, dall'altro, un aumento di risparmio della spesa pubblica, con la conseguente diminuzione del debito e del deficit pubblici;

a questo fine, il settore in cui è maggiormente possibile ottenere questi risultati, che si aggiungono alla necessità di gestire in maniera adeguata e razionale i soldi che i cittadini versano nelle casse dello Stato sotto forma di tributi e che una buona responsabilità politica impone di governare nel miglior modo possibile, è proprio l'ambito della pubblica amministrazione in cui gli sprechi non possono e non devono essere attribuiti soltanto ed esclusivamente alle situazioni patologiche di illegalità e incuria, ma anche nelle situazioni di normalità, a causa di una gestione non ottimale (o meglio non professionale) dell'azione amministrativa;

in questa direzione, la riforma del federalismo ha voluto inserire, nel nostro ordinamento, un sistema di finanza multilivello che assicurasse un coordinamento unitario e coerente fra le stesse politiche pubbliche che si sviluppano a diversi livelli di governo;

per poter tagliare la spesa in maniera selettiva occorrerebbe rispettare un principio basilare che è quello dell'individuazione dei fabbisogni *standard* e dell'applicazione consequenziale dei costi *standard*;

i tagli non devono essere previsti sui bilanci consuntivi ma su quelli preventivi, cosa che ad oggi non viene fatta: si rende necessario, al contrario, attivare il circuito della responsabilità, favorendo la trasparenza delle decisioni di spesa e la loro imputabilità attraverso il pieno compimento del passaggio dalla spesa storica (che finanzia servizi e sprechi) al costo/fabbisogno *standard* (che finanzia i servizi) al fine di garantire un elevatissimo grado di solidarietà e di gestione responsabile del pubblico denaro;

impegna il Governo:

a valutare, nella relativa normativa di attuazione prevista dalla presente proposta di legge, la previsione dell'applicazione sistemica dell'individuazione dei fabbisogni *standard* e della relativa applicazione dei costi *standard* a tutte le pubbliche amministrazioni, al fine di completare in maniera compiuta e razionale la riforma della legge di bilancio che si inserisce in un più ampio quadro di riforma della gestione della *res pubblica* economico-finanziaria.

EMENDAMENTI

Art. 3.

3.2

BONFRISCO, AUGELLO

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

3.5

BONFRISCO, AUGELLO

Al comma 1 lettera c) dopo le parole: «non possono essere utilizzate» aggiungere le seguenti: «le risorse stanziata a valere sul fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitari e ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, le risorse per il fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, le risorse del fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1 comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

ORDINI DEL GIORNO

G3.500

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196/2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243/2012,

premesso che:

la presente proposta di legge, all'articolo 3, introduce una modifica della legge di contabilità n. 196 del 2009 che interviene sull'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, modificando in più parti la disciplina recata dall'articolo medesimo in ordine alla copertura finanziaria delle leggi di spesa;

impegna il Governo a porre in essere tutte le iniziative idonee al fine di:

rafforzare il divieto di copertura di nuovi o maggiori oneri mediante la riduzione degli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio dello Stato in corrispondenza all'obbligo dell'assolvimento di impegni di spesa contabilmente assunti ai sensi della normativa vigente,

riaffermare che copertura dei nuovi o maggiori oneri, in termini di competenza finanziaria del bilancio dello Stato deve essere assicurata al lordo degli effetti indotti attesi che ne conseguono prevedendo nel contempo che la relazione tecnica, in tali ipotesi, evidenzia separatamente degli effetti indotti sui saldi di finanza pubblica direttamente riconducibili all'attuazione della disposizione, al fine di fornire una dettagliata illustrazione degli effetti finanziari conseguenti alla maggiore spesa prevista e della compensazione dei predetti oneri.

G3.501

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196/2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243/2012;

premessi che:

la presente proposta di legge introduce una modifica della legge di contabilità n. 196 del 2009 stabilendo che il Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni;

impegna il Governo:

a prevedere, in un prossimo intervento normativo, a chiarire che l'eventuale mancata trasmissione delle informazioni di cui all'articolo in parola non impedisce il necessario monitoraggio degli oneri funzionale alla attivazione della clausola di salvaguardia.

G3.502

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196/2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243/2012,

premessi che:

la presente proposta di legge introduce una modifica della legge di contabilità n. 196 del 2009 ex articolo 15 della legge 243 del 2012, finalizzata a rafforzare la stringenza delle norme di copertura finanziaria ed i contenuti delle relazioni tecniche;

occorre garantire un flusso documentale celere della documentazione tecnica obbligatoria a corredo dei documenti di finanza pubblica, anche al fine di garantire la alimentazione in via continuativa della apposita banca dati delle relazioni tecniche gestita dai Servizi bilancio delle Camere;

impegna il Governo:

a provvedere alla trasmissione in via sistematica in formato elettronico elaborabile delle relazioni tecniche e dei relativi prospetti riepilogativi di cui all'articolo 17 della legge di contabilità ai Servizi delle Camere competenti per l'esame degli effetti finanziari eventualmente anche emanando apposite istruzioni.

EMENDAMENTO

Art. 6.

6.2

BONFRISCO, AUGELLO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 34-*ter* della legge n. 196/2009 dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-*bis*. Le procedure di accertamento e di accertamento dei residui passivi, devono essere attuate nei termini previsti dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192"».

ORDINE DEL GIORNO

G6.500

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196/2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243/2012,

premesso che:

la presente proposta di legge introduce una modifica della legge di contabilità n. 196 del 2009;

è opportuno permettere un più ponderato esame delle questioni connesse al nuovo concetto di impegno che dovranno portare alla definizione del contenuto del decreto ministeriale, nonché consentire di disporre dei tempi tecnici adeguati per le modifiche occorrenti per l'adeguamento dei sistemi informativi;

impegna il Governo:

a prevedere il differimento rispettivamente del termine per l'avvio della sperimentazione del nuovo concetto di impegno previsto dall'articolo 34 della legge 196/2009, come modificato dal decreto legislativo 93/2016, e della data per l'adozione del decreto ministeriale con il quale saranno stabiliti i termini e le modalità di attuazione della sperimentazione, nonché le tipologie di spesa interessate.

EMENDAMENTO

6.0.1

BONFRISCO, AUGELLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Istituzione del Fondo per la progettazione e accelerazione degli interventi infrastrutturali e di valorizzazione immobiliare)

1. All'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di qualificare la spesa pubblica, garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e legalità nonché per rafforzare la programmazione delle Amministrazioni pubbliche dotando le stesse di idonei livelli di progettazione al fine di utilizzare meglio le risorse nazionali e comunitarie all'uopo programmate, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze è istituito un fondo di rotazione per la progettazione, anche ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, finalizzato a supportare le amministrazioni interessate nella progettazione degli interventi infrastrutturali e di valorizzazione immobiliare finanziati a valere sulle risorse per il fondo dello sviluppo e della coesione nonché dei fondi comunitari a finalità strutturali dell'Unione Europea.

5-ter. Il CIPE annualmente con propria deliberazione fissa l'ammontare delle risorse, a valere sul Fondo dello sviluppo e della coesione e sui fondi comunitari a finalità strutturali dell'Unione Europea, nel limite massimo del 3% degli stanziamenti annuali a legislazione vigente.

5-quater. Con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per il funzionamento di cui al fondo del comma 5-bis.

5-quinquies. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato a stipulare apposita convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti SPA al fine di avvalersi della medesima e delle società da essa partecipate per la gestione delle risorse del fondo di cui al comma 5-bis. La convenzione può stabilire il limite annuo delle eventuali risorse proprie di Cassa Depositi e Prestiti SPA destinate alle finalità del presente articolo».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 10.

G10.500

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196/2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243/2012,

premessi che:

la presente proposta di legge introduce una modifica della legge di contabilità n. 196 del 2009 ex articolo 15 della legge 243 del 2012

impegna il Governo:

a prevedere, in un prossimo intervento normativo, ad introdurre nel testo dell'articolo 44-ter della legge 196 del 2009, riguardante il progressivo superamento delle gestioni contabili operanti a valere sui conti di tesoreria, il richiamo al principio generale in materia contenuto nella legge rinforzata del 24 dicembre 2012, n. 243, articolo 15, comma 8, al fine di chiarire che dall'entrata in vigore del citato articolo 44-ter, sono abrogate tutte le leggi speciali che nel tempo hanno derogato al principio generale in materia di apertura delle contabilità speciali.
